



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Prot. N. 1546/20402

Bari 9 aprile 1973

Allegati

Risp. al foglio del n.

RACCOMANDATA A MANO

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
(Rif. nota n.855 del 10.3.73)

OGGETTO: Legge regionale del
6.3.1973 concernente "Norme
in materia di circoscrizio-
ni comunali".

B A R I

e, per conoscenza:

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE PUGLIA		
ARRIVO		
10 APR. 1973		
Cat. 1	Classe 2	Fasc. 5
Prot. N. 4281		

B A R I

Per conferma, si trascrive qui di seguito il testo del telegramma contenente le osservazioni del Governo sulla legge regionale indicata in oggetto:

"NR.1546/20402 Alt at sensi et effetti articolo 127 Costitu-
zione comunicansi osservazioni del Governo Repubblica in me-
rito at legge codesta Regione 6 marzo 1973 concernente norme
in materia di circoscrizioni comunali due punti 1) nel caso
di distacco di Frazioni et loro erezione in Comune autonomo
aut aggregazione at altro Comune virgola legge anzidetta li-
mita consultazione popolare at elettori delle Frazioni stes-
se punto ciò contrasta lineetta oltre che con art.63 dello
Statuto Regionale lineetta con secondo comma articolo 133 Co-
stituzione che richiede consultazione delle popolazioni co-
munque interessate at provvedimento variazione territoriale
punto est infatti indubbio che esiste un interesse qualifica-
to delle intere popolazioni comunali at essere consultate
per circostanze attinenti ad modifica territoriale comunale
et in particolare ad distacco Frazioni stante conseguenze



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Prot. N.

Bari, 19

Allegati,

Risp. al foglio del n.

Al

OGGETTO:

- 2 -

che ne derivano sulla intera comunità punto Ciò del resto
risponde anche al criterio democratico et partecipazione
popolare virgola sancito anche da Statuto Regionale punto
Premesso poi che spetta al Regione valutare risultati con
sultazioni virgola si fa presente che virgola fermo restan
do suddetto principio virgola temperamenti potrebbero esse
re introdotti in talune ipotesi virgola per le quali volon
tà popolazioni possa essere ritenuta ugualmente espressa
attraverso rappresentanz& elettive virgola come ad esempio
est stabilito da Regione Trentino Alto Adige in leggi 7 no
vembre 1950 numero 16 et 17 febbraio 1966 numero 6 punto
virgola 2) quanto al erezione in Comune autonomo virgola
legge regionale virgola oltre al prevedere virgola secondo
principi desumibili da legislazione statale vigente et se
condo orientamenti generali virgola un minimo di popolazio
ne prestabilito lineetta salvo casi speciali lineetta do
vrebbe stabilire che anche parte residua del Comune conser
vi condizioni autosufficienza necessaria per espletamento
servizi virgola non potendosi tale circostanza presumere
nel silenzio della legge punto Quanto precede vale anche
nel caso di distacco di Frazione da un Comune per aggrega
zione al un altro punto Pregasi V.S. assicurare ricevuta
comunicazione quanto sopra al segue analoga comunicazione

./.



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Prot. N.

Bari 19

Allegati

Risp. al foglio del n.

Al

OGGETTO:

- 3 -

at mezzo lettera raccomandata alt".

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Di Caprio)